



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Ricerca

Decreto Rettorale n.

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: emanazione Child Protection Policy dell'Università di Torino

IL RETTORE

Vista la legge 09.05.1989, n. 168 " Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia ", nella parte in cui disciplina l'autonomia dell'Università;

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 che stabilisce all'art. 2, comma 4, l'adozione da parte delle Università, di un Codice Etico della Comunità Universitaria, attribuendo al Senato Accademico la competenza a deliberare. in merito, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della precitata legge;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15/03/2012;

Visto il Codice etico della comunità universitaria approvato con Decreto Rettorale n. 3890 del 21/06/2012;

Visto il Codice di comportamento dell'Università di Torino, emanato con D.R. n. 646 del 29/02/2016;

Vista la deliberazione n. 2/2022/III/1 del Senato Accademico del 21 novembre 2022 con la quale è stato approvato il testo della Child Protection Policy di Ateneo e dei relativi allegati;

Ritenuto di procedere alla emanazione del Child Protection Policy di Ateneo;

DECRETA

1. È emanata la Child Protection Policy dell'Università di Torino (e relativi allegati) nel testo allegato;
2. La Child Protection Policy si applica dal giorno stesso della sua emanazione;
3. La Child Protection Policy sarà pubblicata e consultabile sul sito web di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Stefano Geuna

*Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

Visto: La Direttrice



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Child protection policy Unito

Premessa

L'Università di Torino si fonda sui valori della dignità e del rispetto della persona umana (art. 6 [Codice etico della comunità universitaria](#) approvato con Decreto Rettorale n. 3890 del 21/06/2012, di seguito Codice etico, e art. 4 [Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Torino](#), emanato con D.R. n. 646 del 29/02/2016) e sul principio di responsabilità (art. 11 Codice etico).

Riconosce che le persone di età minore sono titolari di tutti i diritti riconosciuti agli esseri umani in quanto tali, per esempio il diritto alla vita e all'integrità fisica, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'uguaglianza senza distinzioni di lingua, di religione, condizioni personali e sociali. Inoltre, essi sono titolari dei diritti loro propri in quanto soggetti in formazione, anzitutto il diritto a una protezione "speciale" in considerazione della vulnerabilità della condizione di minorenni (art. 3 *Convention on the rights of the child*, di seguito CRC; art. 24 comma 2° Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di seguito Carta di Nizza).

Riconosce, inoltre, che le persone di età minore, malgrado la loro generale incapacità di agire (cioè di compiere atti giuridici validi) e la loro conseguente sostituzione nel compimento di atti giuridici da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, hanno il diritto di essere rese partecipi delle decisioni che li riguardano esprimendo la loro opinione e a che tale opinione, con intensità crescente secondo l'età e la maturità del soggetto, deve essere debitamente presa in considerazione dagli adulti chiamati a decidere (art. 12 CRC e art. 24 comma 1° Carta di Nizza). Inoltre, nei casi espressamente stabiliti dalla legge, le persone minorenni godono di capacità di agire specifiche e anticipate. Per esempio, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (art. 310 comma 4° Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Inoltre, i/le minorenni ultra14enni hanno il diritto di esprimere in autonomia il loro consenso al trattamento dei dati personali che li riguardino allorquando vi sia un'offerta diretta dei servizi della società dell'informazione (cosiddetto "consenso digitale": vd. art. 8 Regolamento UE 2016/679, in sigla GDPR; art. 2 quinquies Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito Codice privacy).

Ritiene che nelle attività di ricerca, didattica e terza missione sia necessario adottare tutte le misure necessarie a prevenire e minimizzare rischi di pregiudizio e ad assicurare il benessere dei minorenni coinvolti.

Riconosce l'importanza delle attività di ricerca, didattica e terza missione rivolte ai/alle minori, ivi compresa la sperimentazione clinica che le o li riguarda, in quanto strategiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo di sviluppo sostenibile, in particolare per ridurre le disuguaglianze e assicurare salute e benessere, pace, giustizia e istituzioni solide.



Sezione I - Introduzione

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

- Minorenne, ogni essere umano di età inferiore a diciott'anni (art. 1 CRC)
- Esercente la responsabilità genitoriale, la persona o ente cui la legge o il giudice hanno riconosciuto il potere di prendere decisioni in nome e per conto del o della minorenne nel suo esclusivo interesse (es. per i genitori artt. 316 e 320 cod. civ., per il tutore art. 357 cod. civ.)
- Consenso, una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
- Dato personale, l'informazione che identifica o rende identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che può fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.
- Pregiudizio, il danno fisico (es. lesione), psicologico (es. sofferenza, stress, ritraumatizzazione) o sociale (es. discriminazioni)
- Benessere, una condizione di equilibrio ed appagamento fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale.

Art. 2 - Oggetto e obiettivi della *child protection policy*

Questo documento individua i principi generali e dà indicazioni operative, anche tramite la raccomandazione di utilizzare i moduli in allegato a questa policy, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e di terza missione che comportino contatti diretti tra la Comunità universitaria di UNITO (docenti, assegnisti, borsisti studenti o personale tecnico amministrativo) e bambini o ragazzi, per esempio nell'ambito di ricerche, tirocini, stage, eventi di public engagement rivolti alle scuole. All'interno delle attività di ricerca sono comprese anche le sperimentazioni cliniche con soggetti minorenni sani o affetti da una patologia.

Obiettivo di questa policy è prevenire e minimizzare i rischi di pregiudizio delle persone di età minore direttamente coinvolte nelle attività accademiche e, ove possibile, promuovere il benessere dei e delle minorenni come gruppo e della società nel suo complesso.

Sezione II - Disposizioni comuni

Art. 3 – Principi generali

Il coinvolgimento delle persone di età minore nelle attività accademiche deve avvenire in conformità con i valori della dignità e del rispetto della persona umana.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

In quanto popolazione particolarmente vulnerabile, le persone di minore età, quando sono coinvolte in attività accademiche, necessitano di una protezione speciale contro la violazione dei diritti individuali e l'esposizione a rischi indebiti.

Sebbene i/le minori non abbiano la capacità di fornire un consenso giuridicamente valido per la loro partecipazione all'attività, la loro volontà deve essere tenuta in considerazione. In particolare, il rifiuto della persona minorenni di partecipare all'attività, preclude il suo coinvolgimento.

Art. 4 – Responsabilità e formazione del docente/ricercatore

Il personale docente/ricercatore deve conoscere la letteratura internazionale per guidare e migliorare la ricerca e la didattica che coinvolgono le/i minori e deve applicare gli standard etici internazionali nei diversi contesti disciplinari (per esempio l'International Charter for Ethical Research Involving Children del 2013 e la World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki, nelle sue successive revisioni).

Il/la docente/ricercatore/ricercatrice è responsabile della selezione e della formazione dello staff, ivi compresi gli/le studentesse/i, che con lui o con lei collaborano nell'attività con minorenni.

Art. 5 - Il consenso dei genitori

E' necessario il consenso esplicito, libero e informato di entrambi i genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale per la partecipazione della figlia/ del figlio minorenni all'attività, nonché per il trattamento dei dati personali (ivi compreso l'uso di immagini) della medesima/o.

In caso di impedimento di uno dei genitori a esercitare la responsabilità genitoriale, l'altra/o può autocertificare di essere l'unico esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art.317 cod. civ. e manifestare da solo/a il consenso.

Art. 6 – Il consenso della persona minorenni

Per assicurare la partecipazione delle persone di età minore alle decisioni che le riguardano, è opportuno chiedere, oltre al consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, il consenso dei/delle minorenni stessi. Tale consenso deve essere preceduto da un'adeguata informazione, effettuata con modalità e contenuti che tengano conto dell'età e del grado di maturità della bambina/o o ragazza/o.

Nel caso di minori di età superiore a 12 anni, o anche di età inferiore se valutati capaci di discernimento, è opportuno che venga consegnata un'informativa scritta e che venga richiesta la firma della ragazza/del ragazzo. Nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, si raccomanda comunque di predisporre e presentare un'informativa, realizzata con modalità e contenuti che tengano conto dell'età e del grado di maturità del bambino e della bambina, al fine di renderli il più possibile consapevoli di quello che accadrà e poter esprimere la loro opinione.

Art. 7-Violazioni della child policy e competenze del Comitato di bioetica

L'Ateneo si impegna a intervenire tempestivamente qualora abbia notizia di qualsiasi danno a minore dovuto al loro coinvolgimento in attività accademiche.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Le segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere di partecipanti di età minore coinvolti nelle attività o comunque lesivi della tutela ad essi dovuta (a titolo esemplificativo il mancato consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale alla partecipazione alla ricerca del figlio minore) possono essere inviate al Comitato di bioetica di Ateneo (staff.cba@unito.it) ai sensi dell'art.3 dello Statuto del Comitato approvato con Decreto Rettorale n. 2128 dell'11 giugno 2015. Le segnalazioni possono provenire da ciascun componente della Comunità accademica (studenti, docenti, personale tecnico amministrativo) o essere presentate, nell'interesse del minore, dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. Nel caso di segnalazione, il Comitato si attiva per la gestione della stessa, nell'ambito dei poteri a esso conferiti dallo Statuto, anche ascoltando le parti interessate e acquisendo elementi, documenti ed informazioni necessarie alla valutazione del caso nell'assoluto rispetto della privacy dei soggetti interessati.

Il Comitato può essere coinvolto nella procedura formale avviata ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 8 – Rapporti con la responsabilità giuridica

Le norme e i procedimenti della presente policy non interferiscono con l'applicazione delle norme e con lo svolgimento dei procedimenti concernenti la responsabilità civile, penale o disciplinare.

Gli organi di Ateneo, quando i fatti risultanti dal procedimento previsto dall'articolo precedente siano tali da giustificare l'azione di responsabilità civile, penale, contabile o disciplinare, provvedono a investire le autorità competenti, nelle condizioni e secondo le modalità previste per i relativi giudizi.

Art. 9 – Informazione alla Comunità accademica sulla *child protection policy*

Il Comitato di bioetica promuove la conoscenza della policy all'interno della Comunità universitaria, anche tramite presentazioni ai Consigli di Dipartimento.

Sezione III – Attività di ricerca e terza missione

Art. 10 – Ambito di competenza

Rientrano nell'ambito di competenza della presente policy tutte le attività di ricerca e terza missione condotte da personale docente e ricercatore dell'Università di Torino nell'ambito della loro attività accademica, nonché, qualora la legislazione lo consenta, ed in accordo con i regolamenti di Ateneo, su progetti presentati dalle Aziende Sanitarie o da altri soggetti esterni e da realizzarsi presso le strutture dell'Ateneo.

Se l'attività di ricerca è promossa dall'Ateneo, il/la responsabile del progetto effettua una valutazione interna con l'obiettivo di verificare che le condizioni etiche e legali sussistano all'interno della call o del grant.

Se l'attività di ricerca è promossa da un ente esterno, di cui l'Ateneo è partner, la valutazione degli aspetti etici relativi al coinvolgimento della persona minore verrà effettuata secondo le richieste



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

specifiche previste dalla call o dal bando, e ne sarà valutata dalla/dal responsabile scientifico la compatibilità con gli standard etici di Ateneo e da quelli previsti dalle linee guida e dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Art. 11 - Necessità di parere preventivo dei Comitati etici

In quanto ricerca che coinvolge soggetti umani, la ricerca sperimentale, clinica, terapeutica e non, con le/i minori deve essere sempre sottoposta alla valutazione preventiva e autorizzazione del Comitato di Bioetica dell'Università di Torino o di altro Comitato etico (a titolo esemplificativo comitato etico dell'Azienda ospedaliera, Associazione Italiani di Psicologia...).

Art. 12 - Progettazione della ricerca

I/Le responsabili scientifiche/i nonché lo staff dei progetti dell'Università di Torino si impegnano affinché nella pianificazione dei progetti e in tutte le fasi dello svolgimento delle attività di ricerca :

- 1) le persone minorenni siano coinvolte in ricerche di qualità con obiettivi scientificamente rilevanti e pertinenti;
- 2) siano tenuti in debito conto la dignità, la libertà, i diritti, gli interessi, i bisogni e il benessere psicofisico dei/delle minori coinvolti/e;
- 3) sia espressamente considerato l'equilibrio tra benefici diretti e indiretti ricevuti e oneri a carico dei partecipanti alla ricerca e siano previste procedure di valutazione e gestione del rischio nonché indicatori efficaci
- 4) nelle interazioni con i/le minori, questi siano rispettati/e e ascoltati/e anche e soprattutto nell'espressione delle loro opinioni, dei loro desideri ed emozioni;
- 5) nelle attività svolte ai fini del progetto i/le minori siano protetti/e da possibili pregiudizi, discriminazioni, strumentalizzazioni o sfruttamenti;
- 6) sia facilitata l'emersione di casi di sospetta discriminazione, pregiudizio o danno a un/a minore, causato intenzionalmente o anche per negligenza o imperizia ;
- 7) l'eventuale segnalazione di una presunta discriminazione, pregiudizio o danno fisico/psicologico/sociale arrecato a un/una minore venga presa in carico con la dovuta sollecitudine, coinvolgendo il Comitato di bioetica nonché ogni soggetto esterno all'Università utile ai fini della tutela del/la minore;
- 8) nella descrizione del progetto, sia esplicitata la possibilità di contattare il responsabile scientifico e il Comitato di bioetica e ne siano indicati i contatti.



Art. 13 – Selezione dei/delle minori partecipanti e nella conduzione della ricerca

Nella selezione dei/delle minori partecipanti e nella conduzione della ricerca, deve essere assicurata:

- 1) l'equità nel trattamento in modo da prevenire il rischio di stigmatizzazione, discriminazione o bias di genere o perché appartenente a minoranze (es. etnia, identità di genere, orientamento sessuale, religione ...)
- 2) un'accoglienza adeguata e capacità di relazione con il minore, anche sulla base di una precedente formazione specifica del personale di ricerca.

Art. 14 – Consenso informato alla partecipazione di persona minorenni

Nell'acquisizione del consenso informato dei genitori o del tutore della persona minorenni e del consenso del minore alla ricerca

- 1) deve essere prestata particolare attenzione alla completezza e adeguatezza del linguaggio con cui sono fornite le informazioni relative al progetto di ricerca e alle modalità di comunicazione al fine di rendere possibile una partecipazione pienamente consapevole sia, per quanto possibile, i/le minori, sia le famiglie;
- 2) la manifesta volontà contraria del/della minore deve essere considerata prevalente rispetto alla volontà positiva dei genitori o del tutore legale;
- 3) in particolare, nel rapportarsi ai/alle minori deve essere assicurata una comunicazione lineare e adeguata alla capacità di comprensione del/della minore nelle specifiche condizioni sperimentali.

Le informazioni devono essere date con autenticità e accuratezza ed in particolare:

- 1) devono specificare quali siano i rischi potenziali e i disagi connessi, se siano previsti benefici diretti, quali siano i benefici attesi in termini di progresso delle conoscenze, chi siano i/le referenti di progetto con cui interagire, quali siano le eventuali fonti di finanziamento e se vi siano conflitti di interesse, chi sia il/la responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili raccolti, quali siano le misure adottate per la protezione della riservatezza dei dati e quali siano i diritti esigibili dai/dalle minori partecipanti per tramite del loro tutore legale, con quali modalità si preveda di diffondere i risultati della ricerca e in quali occasioni, nonché, infine, se vi siano finalità commerciali dirette;
- 2) vanno prese in considerazione sia la competenza e la maturità del singolo minore sia la sua età, particolarmente in caso di disabilità, con l'obiettivo di comprendere il grado di autonomia raggiunto e le sue preferenze. Possono a tal fine essere proposte modalità



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

e strategie di comunicazione alternative all’informativa tramite testo scritto, quali audio, video, grafica o la semplice narrazione riguardo alla natura e alle finalità del progetto. A questo riguardo, la letteratura individua tre fasi evolutive principali: bambini in tenera età o infanti (fino ai 3 anni), bambini/e (3-12 anni), adolescenti (12-17 anni - “grandi minori”). Tali fasi evolutive costituiscono un criterio etico di orientamento anche ai fini dell'espressione del consenso, con un riconoscimento della maggiore autonomia e capacità di discernimento degli/delle adolescenti. Quando si utilizzano tecnologie di videoregistrazione con minori è necessario prestare particolare attenzione ai potenziali pericoli dei ritratti (fotografia o video) ed è necessario sempre chiedere il consenso a genitori /tutori.

Art. 15 – Conduzione della ricerca

Nella conduzione della ricerca,

- 1) il danno psicofisico/ sociale, è valutato in relazione all’età e alle competenze dei/delle minori coinvolti/e nelle ricerche nonché alla loro eventuale disabilità;
- 2) per quanto possibile, il/la minore viene coinvolto/a attivamente nella ricerca e nei suoi sviluppi;
- 3) il/la minore deve poter esprimere le proprie opinioni, conoscere se stesso/a e i suoi diritti.
- 4) devono essere tutelate e individuate le peculiari modalità di comunicazione ed espressione verbale e non verbale del/della minore;
- 5) vengono evitate forme di esercizio di potere, pressioni psicologiche o condizionamenti significativi;
- 6) sono individuate specifiche modalità di ascolto al fine di rispettare i tempi di adattamento dei/delle minori e l’esigenza di un ambiente emotivamente non disturbante, per instaurare un rapporto di fiducia prima dell’avvio delle attività di ricerca, dimostrando sensibilità e discrezione per i contenuti emotivi o affettivi eventualmente espressi dal/dalla minore, astenendosi dalla manipolazione o da incentivi indebiti;
- 7) viene prestato il massimo rispetto della sfera privata, anche in ragione del significato emotivo e della vulnerabilità dei/delle minori verso eventuali difficoltà nelle relazioni affettive e familiari;
- 8) viene assicurato che la raccolta dei dati personali sia limitata a quanto necessario allo svolgimento della ricerca e finalizzata unicamente a tali scopi;
- 9) il trattamento dei dati personali delle persone di età minore si svolge nel pieno rispetto delle leggi vigenti e la loro conservazione è possibile soltanto previo processo di anonimizzazione o pseudonimizzazione.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- 10) qualora si accertino forme di pregiudizio, discriminazione verso uno/a o più minori partecipanti, la ricerca viene sospesa cautelativamente e sottoposta a revisione metodologica complessiva;
- 11) durante tutto il processo di ricerca nonché di post-ricerca devono essere considerate le questioni etiche. Il ricercatore/la ricercatrice deve garantire l'elaborazione etica dei dati, il modo in cui questi ultimi verranno archiviati e resi disponibili ad altri.

Art. 16 – Pubblicazione dei risultati

Nella pubblicazione dei risultati,

- 1) deve essere assicurata la non identificabilità del/della minore, compresi gli elementi che possano indirettamente consentirne l'identificazione quali le generalità dei genitori o il riferimento a luoghi o persone che possano ricondurre ad essi o allo/a stesso/a minore. Tali limiti valgono per ogni forma di pubblicazione e per ogni mezzo di comunicazione, compresi i social media.
- 2) é dovere dei ricercatori/delle ricercatrici adoperarsi affinché ai/alle minori coinvolti/e nella ricerca vengano assicurate – unitamente al rispetto dei diritti – libertà e adeguata considerazione.
- 3) I fattori comportamentali, metodologici e linguistici pertinenti vengono sempre tenuti in conto dai ricercatori/dalle ricercatrici, particolarmente nello svolgimento di ricerche che coinvolgano minori disabili.
- 4) il/la responsabile scientifico/a del progetto effettua una valutazione preliminare e valutazioni periodiche dei possibili rischi di violazione della volontà, delle libertà, dei diritti e degli interessi dei/delle minori coinvolti/e nella ricerca e verifica che siano previste adeguate misure di protezione.

Art. 17 – Valutazione di impatto

Nella valutazione di impatto, per quanto possibile, l'applicazione degli standard richiesti sia etici che legali non deve avere come esito la creazione di un bias di selezione per cui diventino oggetto di ricerca solo i minori le cui famiglie abbiano strumenti sufficienti per adeguarsi alle procedure richieste.

L'esito della valutazione sull'impatto dei progetti di ricerca sui diritti fondamentali delle/i minori deve essere in un rischio che sia ritenuto accettabile dalla ricercatrice/ricercatore. A tal fine, l'Ateneo si impegna in implementare le azioni necessarie a facilitare le ricercatrici e i ricercatori e semplificare le



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

procedure idonee a consentire che venga perseguito in ogni occasione il miglior interesse dei bambini e delle bambine.

Art. 18 – Trial clinici

Per quanto riguarda i trial clinici, tutta la documentazione (testo del protocollo, moduli di consenso, fogli informativi) deve essere sottomessa per valutazione al comitato etico competente e devono essere messe in atto percorsi organizzativi atti a tutelare i minori inclusi nel progetto di ricerca stesso.

Nello specifico i protocolli di studio devono dettagliare i seguenti punti: le procedure di reclutamento, considerando il livello di vulnerabilità dei partecipanti, per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (ad es., dignità, salute, protezione dei dati e privacy, non discriminazione in ragione di età, orientamento sessuale, sesso, disabilità).

Il linguaggio deve essere adattato all'età dei minori di modo da renderli consapevoli e consentire loro di esprimere la loro opinione in merito alla partecipazione. In caso di adolescenti che possono esprimere il loro consenso rispetto ad una determinata attività di ricerca, la procedura di reclutamento e le informazioni che vengono date devono utilizzare un linguaggio semplice e poco tecnico che consenta di fornire informazioni corrette ed esaustive rispetto alla processazione dei dati al fine di ottenere il consenso del/della ragazzo/a alla partecipazione allo studio. Se il/la bambina/o non è in grado di esprimere il suo consenso, la sua maturità e consapevolezza dovrebbero essere comunque valutate per renderla/o il più possibile consapevole di quello che accadrà e poter comunque esprimere il proprio pensiero in merito. Lo stesso atteggiamento deve essere tenuto nel caso in cui la persona di età minore voglia esercitare i suoi diritti di avere accesso ai risultati della ricerca, ricevere ulteriori informazioni, esprimere il desiderio di revocare il consenso alla partecipazione allo studio.

Qualsiasi opinione deve essere presa in considerazione considerando l'obbligo legale di perseguire l'interesse migliore della persona minorenni.

Sezione IV – Attività didattica

Art. 19 - Tirocinio

Nel caso in cui il tirocinio universitario curricolare o non curricolare preveda attività a contatto con minori, per esempio in contesti di cura, educativi, sanitari e socio-sanitari, scolastici, o in strutture comunitarie e/o in realtà del territorio, il/la tutor accademico/a deve assicurarsi che il/la tirocinante conosca la presente policy ed attivare momenti di confronto e supervisione con il/la tirocinante centrati in una visione deontologica della professione per prevenire ogni condotta non conforme alla promozione dei diritti delle persone di età minore, al rispetto della diversità e alla tutela della privacy e per favorire la costruzione di una relazione positiva.

Nel progetto formativo, oltre alla formulazione degli obiettivi formativo-didattici e alle indicazioni generali, saranno indicati alcuni punti essenziali in tema di privacy e di diritto dei minori che il/la



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

tirocinante si impegna a rispettare e, nello specifico, i principi della *Convenzione sui diritti dell'infanzia*, la normativa sulla privacy e la presente child policy. Si specificherà inoltre che il/la tirocinante deve:

- a) dare voce a bambini/e e a ragazzi/e perché possano esercitare il loro diritto a esprimersi e a partecipare, con particolare attenzione alle categorie più fragili e a rischio di emarginazione;
- b) segnalare al tutor accademico e all'Ufficio Tirocini eventuali condotte o situazioni osservate sul luogo di tirocinio che violino i principi del rispetto della dignità dei minori e dei loro diritti o che possano costituire fattori critici per il pieno e armonico sviluppo di bambini/e e di ragazzi/e;
- c) mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda;
- d) richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante;
- e) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda e a terzi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- f) prendere atto che al tirocinante non è consentito a qualunque titolo acquisire immagini e altre documentazioni audiovisive presso le strutture ospitanti.

Art. 20 - Ricerche per dissertazioni e tesi e/o partecipazione a progetti da parte di studenti/studentesse

La relatrice/il relatore della tesi è responsabile della raccolta dati e della ricerca sul campo svolta dal/dalla tesista in vista dell'elaborazione di dissertazioni e tesi. In questa veste, è tenuto/a a:

- a) informare il/la tesista dell'esistenza e dei contenuti della presente *Children Policy* e trasmettergli/trasmetterle le conoscenze e competenze necessarie per la protezione e tutela dei minori nell'ambito della ricerca promuovendo nei e nelle tesiste/i l'adozione di un comportamento deontologico ispirato a principi di equità, giustizia sociale, non discriminazione, antirazzismo e rispetto delle diversità;
- b) controllare direttamente il protocollo di ricerca adottato e la sua implementazione da parte degli studenti e delle studentesse, anche verificando che siano acquisiti i consensi.

I/Le tesiste/i, entrando nei luoghi in cui faranno ricerca, dovranno:

- a) promuovere tutte le capacità (cognitive, sociali, affettive, fisiche e morali) del soggetto minorenni favorendo il senso di autostima e di autoefficacia;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

b) evitare situazioni di disagio, adottando atteggiamenti non intrusivi e rispettosi e creando un setting in cui i minori possano esprimersi in totale sicurezza e rispetto;

c) evitare, soprattutto nel caso di indagini con interviste, modalità scorrette per la raccolta dei dati (manipolazione, atteggiamento inquisitorio o intimidatorio o induzione a risposte desiderate...), studiando modalità che rispettino la dignità, il valore e la fragilità dei minori;

e) segnalare eventuali condotte o situazioni osservate durante la ricerca sul campo che violano i principi del rispetto della dignità dei minori e dei loro diritti o che possono costituire fattori critici per il pieno ed armonico sviluppo di bambini/e e di ragazzi/e, informando immediatamente il/la relatore/trice.

Allegati

1. Informativa e consenso informato dei genitori/tutore di persona di età minore alla partecipazione di quest'ultima in attività accademiche di ricerca/didattica/terza missione
2. Informativa e consenso informato della persona di età minore ultradodicesime alla propria partecipazione in attività accademiche di ricerca/didattica/terza missione



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Foglio informativo e consenso alla partecipazione di suo figlio/sua figlia alla ricerca:

“.....”

Buongiorno,

Lei ha ricevuto questo foglio informativo perché suo figlio/sua figlia¹ è invitato/a a prendere parte alla ricerca dal titolo “.....”, finanziato da [inserire eventuale soggetto finanziatore]. La ricerca intende [descrivere in modo chiaro e semplice gli obiettivi della ricerca]

A suo/a figlio/a verrà chiesto di [indicare come la persona di età minore sarà coinvolta: compilazione di un questionario, partecipazione a un focus group, intervista...] per [rilevare i seguenti dati/raccogliere le sue opinioni relativamente a ...]

I risultati della ricerca saranno utilizzati per ; la partecipazione di suo figlio/sua figlia è quindi di grande importanza e potrà contribuire a Tuttavia, lei può decidere liberamente se dare o non dare il suo consenso alla partecipazione. Può inoltre ritirare il suo consenso in qualsiasi momento, senza alcuna necessità di spiegarne le ragioni: lo può fare verbalmente oppure in forma scritta, contattando il/la responsabile della ricerca all’indirizzo che trova al termine di questo foglio informativo. La ricerca proposta non presenta rischi particolari. I ricercatori e le ricercatrici sono validi professionisti/i che monitoreranno costantemente la comunicazione per verificare se vi sono segnali di disagio da parte delle ragazze e dei ragazzi e rispetteranno la loro eventuale volontà di ritirarsi dalla ricerca.

Il/La responsabile scientifico/a le garantisce quindi che la ricerca “.....” sarà condotta seguendo i seguenti principi:

- Pieno rispetto del benessere emotivo e fisico, dei diritti, della dignità e dei valori personali dei partecipanti alla ricerca.
- Informazione completa ai partecipanti sugli obiettivi, i metodi e l’uso della ricerca, su ciò che la ricerca comporta e sugli eventuali rischi di chi vi partecipa.
- Volontarietà della partecipazione, che non è in nessun modo obbligatoria, e diritto di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento.

Allegato a questo foglio informativo, trova il modulo per il consenso, che le chiediamo di leggere e firmare, se è d’accordo sulla partecipazione di suo figlio/sua figlia alla ricerca.

Il foglio per il consenso sarà conservato in un luogo riservato presso il Dipartimento dell’Università di Torino.

Contatti della responsabile della ricerca:

NOME E COGNOME,

e-mail:

NUMERO DI TELEFONO

DIPARTIMENTO

INDIRIZZO

¹ Sono considerati “figli” ai fini di questo documento tutti i minorenni nei confronti dei quali lei ha la responsabilità genitoriale e/o la rappresentanza legale.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (1*)

Il/La sottoscritto/a

(nome) _____ (cognome) _____

nata/o a (luogo di nascita) _____ il (data di
nascita) ___ / ___ / _____, residente in _____, prov. (___),

e-mail _____

e

Soggetto esercente la responsabilità genitoriale (2*)

Il/La sottoscritto/a

(nome) _____ (cognome) _____

nata/o a (luogo di nascita) _____ il (data di
nascita) ___ / ___ / _____, residente in _____, prov. (___),

e-mail _____

*possono compilare la presente sezione le persone esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero il tutore legale nominato facendone espressa menzione.

DICHIARANO

consapevoli delle sanzioni penali cui incorrono in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **di essere esercenti la responsabilità genitoriale e/o di avere la rappresentanza legale del minore:**

Nome: _____

Cognome: _____

nato/a a: _____, il ___ / ___ / ___

Il/la sottoscritto/a soggetto esercente la responsabilità genitoriale e/o rappresentante legale del minore-
_____, acquisite le informazioni di cui

sopra :

ha preso visione e compreso l'informativa e conferma la partecipazione di (nome e cognome del soggetto minore) _____ alla ricerca.

Data,

Firma



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Foglio informativo e consenso alla partecipazione alla ricerca “.....”

Ciao,

Siamo ricercatori e ricercatrici dell'Università di Torino e stiamo svolgendo una ricerca dal titolo “.....”, che serve a capire ”SPIEGARE IN MODO SEMPLICE GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA”

Per questo la tua partecipazione è per noi molto importante!

Cosa ti chiediamo:

Ti chiediamo di [INDICARE IN COSA CONSISTE LA PARTECIPAZIONE: rispondere a un questionario, essere intervistato...]

Cosa ti assicuriamo:

La ricerca sarà condotta:

- rispettando il tuo benessere, i tuoi diritti, la tua dignità e i tuoi valori personali
- dandoti tutte le informazioni sugli obiettivi, i metodi e l'uso che verrà fatto dei risultati della ricerca, su ciò che la ricerca comporta e sugli eventuali rischi di chi vi partecipa.
- garantendo che la tua partecipazione non è in nessun modo obbligatoria; puoi infatti decidere liberamente se partecipare alla ricerca, è infatti una tua scelta. Inoltre, se decidi di partecipare, potrai cambiare idea e interrompere la partecipazione in ogni momento. e che potrai ritirarti dalla ricerca in qualsiasi momento.
- Ad accedere alle informazioni che ci darai saranno soltanto i ricercatori e le ricercatrici dell'Università di Torino [aggiungere eventuali altri partner] che garantiranno la riservatezza nel rispetto della legge
- Nel caso di pubblicazione, non saranno divulgate informazioni che possano far risalire a te.

Se lo desideri, ti sarà consegnata una copia [dei dati da te forniti, dell'intervista...].

Se deciderai di partecipare, tutto quello che ci dirai sarà utilizzato soltanto per la ricerca e ti garantiamo la riservatezza nel rispetto della legge.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni e chiarimenti sulla ricerca puoi contattare il /la responsabile scientifica [nome e cognome... qualifica, ecc.], scrivendo a questo indirizzo e-mail



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

....., o telefonando a questo numero, e fare tutte le domande che vuoi.

Se firmi il foglio del Consenso Informato, che trovi qui sotto, significa che accetti di partecipare allo studio.

Ti ringraziamo comunque per aver letto questo foglio informativo e avere preso una decisione.

Contatti del responsabile della ricerca:

NOME E COGNOME

e-mail:

NUMERO DI TELEFONO

DIPARTIMENTO, INDIRIZZO